



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2017/190 del 13/10/2017

Oggetto: ORDINANZA DI ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO FISSO DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' AL KM 8+027 DELLA S.P. N. 81 "SPINEA - MARGHERA", IN COMUNE DI VENEZIA

Proposta n° 2017/24/443

Il Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Collaboratore: VOLPE ADRIANO

IL DIRIGENTE

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni agli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- che il tratto della Strada Provinciale n. 81 "Spinea - Marghera" compreso tra l'intersezione con la s.c. Colombara e l'intersezione a rotatoria con la S.S. n. 309 "Romea", è di competenza della Città metropolitana di Venezia
- che tale tratto di S.P. n. 81 ricade in Comune di Venezia;
- la determina dirigenziale n. 3730 del 28.12.2015 con la quale è stato approvato il "Progetto Strade Sicure", e le successive determine dirigenziali n. 3858/2016 del 19.12.2016, n. 1174 del 3/4/2017 e n. 3539 del 26.09.2017 con le quali è stato approvato il posizionamento dei dispositivi fissi di rilievo delle velocità da remoto;

- vista l’ordinanza n. 60/2017 del 15.03.2017 di istituzione dei limiti massimi di velocità consentita nel tratto di S.P. n. 81 sopra indicato;
- gli esistenti limiti di velocità massima consentita lungo il tratto di S.P. n. 81 “Spinea – Marghera” sopra richiamato;
- il decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo prot 23/DEP/2016 – 1435/W.A./2016 del 19.06.2017, nel quale è indicato l’elenco delle strade e dei tratti stradali sui quali possono essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli articoli 142 e 148 del Codice della Strada, di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 20.06.2002, n. 121, convertito in Legge n. 168 del 01.08.2002;
- che l’intero tratto della S.P. n. 81 “Spinea - Marghera” è inserito nell’elenco del sopra citato decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo prot 23/DEP/2016 – 1435/W.A./2016 del 19.06.2017;

Considerato che il “Progetto Strade Sicure” prevede l’installazione di un dispositivo fisso di rilievo a distanza delle violazioni all’art. 142 del vigente Codice della Strada al Km 8+027, lato destro, della S.P. n. 81, ricadente in Comune di Venezia e nel tratto sopra indicato;

Preso atto della taratura del misuratore di velocità modello Velocar Red&Speed-Evo-L1, matricola n. 228, e della verifica di funzionalità iniziale testata su strada in presenza di traffico veicolare, avvenuta in data 03.10.2017;

Ravveduto che ai sensi dell’art. 142, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 285/92 e smi, del Decreto Interministeriale 15 agosto 2007 in attuazione del Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, della la Direttiva del Ministero dell’Interno ad oggetto “Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto all’eccesso di velocità sulle strade”, del 14.08.2009, prot. N. 300/A/10307/09/144/5/20/3, e della Direttiva del Ministero dell’ Interno ad oggetto “Direttiva per garantire un’azione coordinata delle forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali” del 21/07/2017 n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017, si è proceduto all’installazione dei segnali stradali verticali riportanti l’iscrizione “Controllo elettronico della velocità”, ordinata con provvedimento dirigenziale n. 176/2017, del 26.09.2017;

Preso atto che:

- in data 17.03.2017, è stata sottoscritta tra Città metropolitana di Venezia e Comune di Venezia una Convenzione per l’esercizio in forma associata dei servizi di polizia stradale e di centrale operativa, controllo a distanza, sicurezza civica, nel territorio della Città metropolitana;

- in data 31.03.2017, è stato sottoscritto tra Città metropolitana di Venezia e Comune di Venezia un Disciplinare per precisare e dettagliare l'esercizio in forma associata dei servizi di Polizia Stradale e di centrale operativa, controllo a distanza, sicurezza civica, nel territorio della Città metropolitana presente nel "Progetto Strade Sicure"
- l'articolo 6 del sopra citato disciplinare indica il Comune di Venezia come soggetto accertatore delle infrazioni stradali;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 285/92 del 30.04.1992, e smi;
- il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120 del 29.07.2010, ed in particolare l'articolo 25, comma 2;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/2289/12/101/3/3/9 del 26.03.2012;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, ed il relativo allegato;
- la Circolare del Ministro dell'Interno prot. N. 300/A/6676/17/144/5/20/3 del 07/09/2017;
- l'art 55 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;

ORDINA

1. l'attivazione del dispositivo fisso di rilievo a distanza delle violazioni all'art. 142 del D.Lgs. n. 285/92 e smi, installato al Km 8+027, lato destro, della S.P. n. 81 "Spinea - Marghera" in Comune di Venezia, mediante l'apparecchiatura modello Velocar Red&Speed-Evo-L1, matricola n. 228, con decorrenza dalle ore 13:00 del 16 ottobre 2017;
2. di sovrintendere mediante la gestione diretta del Comando di Polizia Locale del Comune di Venezia al funzionamento del sopra citato dispositivo, e all'iter amministrativo sanzionatorio delle violazioni accertate e collegate all'eccesso di velocità;
3. di dare atto che l'impiego del dispositivo di cui al punto 1 della presente ordinanza, persegue obiettivi e criteri rivolti a garantire un'efficace azione preventiva di contrasto al fenomeno dell'incidentalità legato agli eccessi di velocità mediante un rilevamento selettivo che consenta di sanzionare i conducenti responsabili dell'eccesso di velocità;
4. di dare atto altresì che, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri sopra citati, l'attività di rilevamento avverrà di regola attraverso una pianificazione periodica organizzata e coordinata dal Comando di Polizia Locale del Comune di Venezia, in relazione a specifici parametri ed indici che caratterizzano la circolazione in corrispondenza al punto di

rilevamento, quali a titolo esemplificativo gli orari diurni e notturni, il traffico orario, la portata e l'intensità di traffico, giorni feriali e festivi, oltre alle condizioni atmosferiche;

5. per quanto non espressamente previsto è fatto rinvio alla normativa vigente in materia;

A V V E R T E

- che il limite massimo di velocità consentita al Km 8+027 della S.P. n. 81, in ambo le direzioni di marcia, è di 70 km/h, come istituito con ordinanza n. 60/2017 del 15.03.2017;
- che la postazione fissa di rilievo della velocità è preventivamente segnalata e ben visibile ricorrendo all'impiego di segnaletica verticale fissa, conformemente alle norme in materia;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Venezia e Mira;
- che l'attività di accertamento è svolta dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia come previsto dalla Convenzione e dal relativo Disciplinare citati in premessa;
- che la presente ordinanza è inviata all'Ufficio Territoriale di Governo di Venezia;
- che è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- che contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

**IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN**

atto firmato digitalmente